

Ufficio provinciale di Genova- Territorio

Genova,


Prot. n° 526

Allegati n°

Rif. nota del

Prot. n°

17 GEN. 2013



Al Presidente del
Ordine degli Ingegneri
Ordine degli Architetti
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici
e Agrotecnici Laureati
Collegio dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari Laureati
Collegio dei Periti edili e Periti Industriali
Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di
Genova e Chiavari
Ordine degli Avvocati di Genova

Loro sedi

E p.c.:

All'Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale Liguria - Territorio

GENOVA

Oggetto: Mediazione tributaria – Atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate

Come noto per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 23-quater del D.L. 06/07/2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’Agenzia del Territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle Entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all’Ente incorporato, ivi compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.

Ne consegue pertanto che, per gli atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio soggetti ad impugnazione avanti le Commissioni Tributarie, è applicabile l’istituto della Mediazione Tributaria previsto dall’articolo 17 bis del D.lgs 31/12/1992, n. 546.

Si ricorda che la procedura di mediazione che si instaura mediante presentazione di un’istanza di reclamo da notificarsi all’Ufficio che ha emesso l’atto, è da esperire obbligatoriamente in presenza dei requisiti previsti da predetto articolo.

Rientrano dunque nell’ambito di applicabilità dell’istituto tutti gli atti elencati nell’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, purché emanati dall’Agenzia delle Entrate e di valore non superiore a 20.000 euro.

Nello specifico, per quanto concerne gli atti degli Uffici Provinciali del Territorio, la Circolare 49/T dell'Agenzia delle Entrate del 28/12/2012 dispone che sono oggetto di mediazione le controversie relative a:

- avviso di accertamento del tributo;
- avviso di liquidazione del tributo;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge prevede l'autonoma impugnabilità.

Devono invece ritenersi esclusi dalla fase di Mediazione Tributaria i ricorsi con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tali atti, anche se emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia e previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera f), del suddetto decreto legislativo, sono caratterizzati da un "valore" non determinabile ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 3.

Di contro, il contribuente deve esperire la fase della mediazione qualora oggetto di contestazione sia non solo la rendita attribuita, ma anche il tributo liquidato e/o i relativi accessori ovvero le sanzioni irrogate con il medesimo atto (es. impugnazione atto attribuzione rendita presunta in cui si contestano i correlati tributi speciali catastali, accessori e sanzioni).

In relazione alle controversie riguardanti gli atti di competenza degli Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate e per ogni più opportuno chiarimento, si richiama la Circolare 49/T anche relativamente all'entrata in vigore ed operatività dell'istituto e con riferimento a casi particolari quali il rifiuto tacito alla restituzione dei tributi.

Per tutte le informazioni ci si può collegare al sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e cliccare all'interno della sezione "Documentazione - Contenzioso e strumenti deflativi - Mediazione".

Nell'invitare i Presidenti dei Collegi e degli Ordini in indirizzo a voler diffondere la presente ai propri iscritti, si comunica che per eventuali informazioni potrà prendere contatto con lo scrivente Ufficio al seguente recapito:

Dott.ssa Maria TORTORELLA

Via F. Aprile, 1

16129 - GENOVA

Tel. 010-5384611

e-mail: Maria.Tortorella@agenziaterritorio.it

IL DIRETTORE
(Luigi Pietro Matarrese)

